



---

## Procedimento disciplinare: l'inculpato ha il diritto, non il dovere ma semmai l'onere, di partecipare all'udienza

La partecipazione all'udienza disciplinare costituisce una libera scelta, mentre la mancata partecipazione comporta una lesione del diritto di difesa dell'inculpato solo se determinata da un impedimento a comparire dalle caratteristiche tali, da non risolversi in una mera difficoltà di presenziare all'udienza nella data stabilita.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Melani Graverini\), sentenza n. 152 del 17 luglio 2021](#)

NOTA:

In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Nazzicone), SS.UU, sentenza n. 8777 del 30 marzo 2021.

---

## Procedimento disciplinare dinanzi al CNF e udienza cartolare o da remoto

La normativa emergenziale non consente la celebrazione innanzi al CNF modalità di celebrazione dell'udienza alternative rispetto a quella ordinaria in presenza, la cui partecipazione da parte degli interessati, peraltro, non è obbligatoria ma è espressione di un diritto rimesso alla loro scelta.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Melani Graverini\), sentenza n. 152 del 17 luglio 2021](#)

---

## Procedimento disciplinare: un generico affaticamento non dà diritto al rinvio dell'udienza per legittimo impedimento

L'impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l'assoluto impedimento del professionista a comparire (*Nel caso di specie, l'incolpato aveva chiesto il rinvio dell'udienza disciplinare sulla scorta di un certificato medico recante indicazione di riposo per giorni 3*).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Melani Graverini\), sentenza n. 152 del 17 luglio 2021](#)

---

## L'efficacia, in sede disciplinare, della sentenza di patteggiamento

Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, a norma dell'art. 653 c.p.p. la sentenza penale di applicazione di pena su richiesta delle parti è equiparata alla sentenza di condanna. Ne consegue che essa esplica funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla responsabilità dell'incolpato.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Melani Graverini\), sentenza n. 152 del 17 luglio 2021](#)

---

## Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l'obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole e idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini non si richiede al giudice di merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata della adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Melani Graverini\), sentenza n. 152 del 17 luglio 2021](#)

---